



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(MOAVERO MILANESI)**

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)

e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (BUSSETTI)

(V. Stampato Camera n. 1640)

approvato dalla Camera dei deputati il 25 settembre 2019

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 settembre 2019*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8 e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 124.140 euro annui a decorrere dall'anno 2019 e valutati in 72.025 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantona-

mento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8 e 9 del medesimo Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO DI COOPERAZIONE
IN MATERIA DI
ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLO STATO DEL QATAR

Il Governo della Repubblica Italiana rappresentato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Governo dello Stato del Qatar, rappresentato dal *Supreme Education Council*, da qui in avanti denominati le Parti;

Nell'auspicio di rafforzare gli attuali rapporti di amicizia tra i due Paesi e promuovere lo sviluppo delle relazioni nel campo dell'istruzione e della scienza sulla base di interessi comuni e di reciproco rispetto,

CONCORDANO quanto segue:

Istruzione

Articolo 1

Entrambe le Parti incoraggiano lo scambio e le visite di esperti in tutti i settori dell'istruzione al fine di condividere gli sviluppi e i risultati conseguiti dai due Paesi in campo educativo.

Entrambe le Parti incoraggiano gli scambi di delegazioni di studenti e di gruppi scolastici sportivi, nonché l'organizzazione di mostre a scopo educativo, scientifico e tecnico presso le scuole di entrambi i Paesi.

Entrambe le Parti incoraggiano lo scambio di documenti e curricoli elaborati dalle autorità scolastiche dei rispettivi Paesi con riserva sui diritti di proprietà intellettuale per entrambi.

Articolo 2

Entrambe le Parti incoraggiano la partecipazione a corsi di formazione congiunti nel campo dell'istruzione. Le Parti concorderanno i programmi, il materiale didattico, gli orari e il numero dei partecipanti quattro (4) mesi prima dello svolgimento dei corsi. Ciascuna Parte dovrà informare la controparte circa i corsi organizzati annualmente al fine di consentire all'altra Parte di poter trarre vantaggio da detti corsi.

Articolo 3

Entrambe le Parti incoraggiano lo studio della lingua dell'altra Parte.

Articolo 4

Entrambe le Parti incoraggiano lo scambio di esperienze e informazioni nelle seguenti aree:

- a) Educazione nella scuola dell'infanzia
- b) Istruzione tecnica e professionale
- c) Amministrazione scolastica
- d) Risorse per l'apprendimento
- e) Studenti con bisogni educativi speciali
- f) Studenti eccellenti
- g) Valutazione degli studenti
- h) Tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in particolare applicate all'insegnamento delle lingue straniere.

Articolo 5

Entrambe le Parti incoraggiano lo scambio di informazioni sui titoli e sui diplomi rilasciati dalle istituzioni educative dei rispettivi Paesi.

Istruzione universitaria e ricerca scientifica**Articolo 6**

Entrambe le Parti incoraggiano la promozione della cooperazione accademica tra i due Paesi, nonché l'incremento degli accordi tra le università.

Entrambe le Parti incoraggiano gli scambi e le visite di docenti, lettori e ricercatori universitari.

Entrambe le Parti incoraggiano lo sviluppo della ricerca scientifica e applicata, nonché la produzione di studi, pubblicazioni, documenti e dati tra le università dei due Paesi.

Articolo 7

Entrambe le Parti incoraggiano lo scambio di informazioni relativamente alle attività e al funzionamento dei sistemi universitari e ai titoli accademici dei due Paesi.

Per ciò che concerne il mutuo riconoscimento dei titoli universitari ai fini del proseguimento degli studi nelle università di entrambi i Paesi, le Parti esamineranno la possibilità di istituire un Tavolo di Esperti con il compito di redigere un accordo bilaterale.

Articolo 8

Entrambe le Parti incoraggiano l'assegnazione di borse di studio a studenti e laureati che desiderano studiare all'estero ai fini del conseguimento di un titolo universitario o per condurre attività di ricerca.

Articolo 9

Entrambe le Parti si incontreranno periodicamente allo scopo di rafforzare la collaborazione e facilitare il conseguimento di obiettivi scientifici comuni.

Entrambe le Parti individueranno periodicamente una serie di ambiti prioritari entro i quali perseguire obiettivi scientifici comuni.

Al fine di perseguire i summenzionati obiettivi, entrambe le Parti incoraggeranno le seguenti attività:

- a) Organizzazione di scambi scientifici e tecnologici;
- b) Pianificazione di visite reciproche di esperti a supporto delle attività di ricerca e dello scambio di esperienze;
- c) Pianificazione e organizzazione di conferenze e seminari su temi scientifici e tecnologici;
- d) Elaborazione congiunta di piani, studi e attività di ricerca.

Disposizioni generali

Articolo 10

Ogni decisione riguardante i membri delle delegazioni che parteciperanno ai seminari e ai corsi e ogni altro aspetto relativo alle visite reciproche tra le Parti, come pure la calendarizzazione e la durata di detti incontri e seminari, sarà presa tramite corrispondenza tra le Parti, ciascuna delle quali dovrà essere informata con almeno quattro (4) mesi di anticipo.

Articolo 11

Ciascuna Parte dovrà farsi carico dei costi e delle spese da essa sostenute per lo svolgimento delle attività di collaborazione derivanti dal presente Accordo, ivi comprese le spese di viaggio e di alloggio.

Articolo 12

Le disposizioni contenute nel presente Accordo e in ciascuno dei suoi articoli possono essere emendate previo consenso scritto di entrambe le Parti. Ogni emendamento entra in vigore secondo le procedure di cui al successivo articolo 13.

Articolo 13



Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricevimento dell'ultima delle due comunicazioni con le quali ciascuna Parte notifica all'altra Parte l'avvenuta conclusione delle rispettive procedure di ratifica. Il presente Accordo ha durata triennale e sarà automaticamente rinnovato per un periodo/periodi analogo/ghi, salvo diverso avviso di una delle due Parti, espresso per iscritto almeno sei (6) mesi prima della scadenza dei termini dell'intesa.

La cessazione del presente Accordo non pregiudica la validità e la durata dei progetti e dei programmi già avviati, salvo diverso accordo sottoscritto dalle Parti.

Il presente Accordo è firmato a Roma il 16 aprile 2012 AD, che corrisponde a/...../1433 AH, in due esemplari originali, entrambi facenti fede, in italiano, arabo e inglese. In caso di divergenze nell'interpretazione delle disposizioni ivi contenute prevarrà la versione in lingua inglese.

**PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA**

**PER IL GOVERNO DELLO
STATO DEL QATAR**



**CO-OPERATION AGREEMENT
ON EDUCATION, HIGHER EDUCATION
AND SCIENTIFIC RESEARCH
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY
AND
THE GOVERNMENT OF THE STATE OF QATAR**

The Government of the Republic of Italy, represented by the Ministry of Education, Universities and Research and the Government of the State of Qatar, represented by the Supreme Education Council, and, hereafter referred to as the Parties;

Desiring to strengthen the existing friendship relations between the two Countries and promote the development of education and scientific relations based on mutual respect and common interests;

Have agreed as follows:

Education

Article 1

Both Parties encourage the exchange and visits of experts in all educational fields in order to share the educational developments and accomplishments of both Countries.

Both Parties encourage exchanges of student delegations and school sport teams as well as the organization of educational, scientific and technical school exhibitions in both Countries.

Both Parties encourage the exchange of documents and curricula developed by the educational authorities of both Countries with reservation over the intellectual property rights for both of them.

Article 2

Both Parties encourage participation in joint training courses in the field of education. They shall agree on programs, training material, timetables and the number of trainees four (4) months prior to the actual training. Each Party shall inform its counterpart about the scheduled annual training courses in order for the other Party to be able to benefit from the courses.

Article 3

Both Parties encourage the study of the language of the other Party.

Article 4

Both Parties encourage the exchange of expertise and information in the following areas:

- a) Early Childhood Education
- b) Technical and Vocational Education
- c) School Administration
- d) Learning Resources
- e) Special-needs students
- f) Gifted students
- g) Student Assessment
- h) Information and Communication Technologies, especially in the field of foreign language teaching.

Article 5

Both Parties encourage the exchange of information regarding certificates and diplomas awarded by the educational institutes of the two Countries.

Higher Education and Scientific Research**Article 6**

Both Parties encourage the promotion of academic cooperation between the two Countries and the increase in the number of agreements between universities.

Both Parties encourage exchanges and visits of university professors, lecturers and scientific researchers.

Both Parties encourage the development of scientific and applied research as well as studies, publications, documents and data between the universities of the two Countries.

Article 7

Both Parties encourage the exchange of information regarding the activities and functioning of the academic systems as well as the academic degrees in the two Countries.

Regarding the mutual recognition of academic degrees for the purpose of continuing studies in the universities of both Countries, the Parties shall consider the establishment of an ad hoc group of experts with the task of drafting a bilateral agreement.

Article 8

Both Parties encourage the allocation of grants for students and university graduates wishing to study abroad to earn a higher education degree and carry out research activities.

Article 9

Both Parties shall meet periodically for the purpose of reinforcing cooperation and facilitating the achievement of common scientific objectives.

Both Parties shall agree periodically on a set of priority fields in which they can pursue common scientific objectives.

In order to pursue the abovementioned objectives, both Parties shall encourage the following:

- a) Organize scientific and technological exchanges;
- b) Plan mutual visits of experts to support studies and exchange expertise;
- c) Schedule organization of scientific and technological conferences and seminars;
- d) Develop joint plans, studies and research.

General Provisions

Article 10

Any decision regarding the members of delegations participating in seminars and courses and all matters concerning mutual visits between the Parties, as well as the scheduling and duration of such meetings and seminars, shall be taken through mutual correspondence and the other Party shall be informed at least four (4) months in advance.

Article 11

Each Party will be responsible for its own costs and expenses arising from cooperative activities carried out under this Agreement, including expenses for travel and accommodation.

Article 12

The provisions of this Agreement or any of its articles may be amended by mutual written consent of the Parties. The amendment will take effect according to the same procedures mentioned in article 13.


Article 13

This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last of the two notifications by which the two Contracting Parties shall communicate to each other that their respective ratification procedures have been completed. This agreement will remain in effect for a period of three (3) years and will be automatically renewed for a similar period or periods, unless either Party terminates it in writing at least six (6) months prior to the expiry.


The termination of this Agreement shall not affect the validity or duration of any ongoing projects and programs, unless otherwise jointly decided upon, in writing, by the Parties.

This Agreement is signed at Rome on april, 16th 2012 AD, corresponding to/...../1433AD, in two original copies, equally authentic, in the Italian, Arabic and English languages. In case of discrepancy in the interpretation of any of the provisions, the English version shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF ITALY**



**FOR THE GOVERNMENT OF
THE STATE OF QATAR**



€ 1,00